

C o p i a

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome Vallée d'Aoste

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** n. 3 del **26/01/2012**

OGGETTO:

Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria ai sensi del decreto legge 06.12.2011 n. 201 (C.D. Decreto Monti) - Determinazione in merito all'applicazione dell'Imposta per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono intervenuti i Sig.ri:

Cognome e Nome	Presente
MINUZZO GABRIELLA - Presidente	Sì
MALCUIT ROBERTO RENZO - Vice Sindaco	Sì
BERTACCO PIERGIORGIO - Consigliere	Sì
CAMPEOTTO VITTORIO ELIO FRANCO - Consigliere	Sì
CHOUQUER IVO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
COTTI PICCINELLI GIOVANNI - Consigliere	Sì
FERRUCCI DARIO - Consigliere	Sì
JUGLAIR VALTER - Consigliere	Sì
MOUSSANET ROBERTO - Consigliere	No
PERRONET MARCO - Consigliere	Sì
THIEBAT PAOLA ANNAMARIA - Consigliere	Sì
YON ROMINA RITA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor TROVA Roberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora MINUZZO GABRIELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 06.12.2011 N. 201 (C.D. DECRETO MONTI) - DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art.13;

CONSIDERATO CHE:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- i comuni possono altresì stabilire che:
 - a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

VALUTATO CHE:

- il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, ossia al fine di ottenere il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale, è stato quantificato per l'esercizio 2012 in Euro 117.000,00;
- l'importo della quota riservata allo Stato (rif. comma 11 dell'art.13 del decreto legge 201/2011), è stato stimato pari a Euro 139.515,00;
- l'Amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il gettito complessivo del tributo è stato stimato per l'anno 2012 in Euro 307.784,00

VISTA la legge regionale n. 54/1998;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998 N. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 N. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità di cui all'articolo 49/bis della L.R. 07.12.1998 N. 54 ed attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile degli artt. 2 e 3 del regolamento di contabilità vigente;

VOTAZIONE:

- **PRESENTI:** n. 11
- **ASTENUTI:** n. /
- **VOTANTI:** n. 11
- **VOTI FAVOREVOLI:** n. 11
- **VOTI CONTRARI:** n. /

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria **per l'anno 2012:**

**1.1 ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE**

- *l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*

- *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione aumentato di 50,00 € per ogni figlio a carico di età uguale o inferiore ai 26 anni;*
- *l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*

1.2 ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

- *l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;*

1.3 ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI

- *l'aliquota base 0,76 per cento;*

2. **DI STABILIRE** inoltre che, eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - direttamente applicabili ai i comuni - saranno da intendersi fissate, per il Comune di Challand Saint Victor, nella misura di base determinata dalla legge;

3. **DI DARE ATTO** che:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999 del 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. **DI DICHIARARE** che l'esecuzione del presente provvedimento deve essere garantita dalla dipendente VUILLERMET Vanda per la parte amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to MINUZZO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TROVA Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all'albo di questo Comune il 27-gen-2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 11-feb-2012 , ai sensi dell'articolo 52 bis della Legge Regionale n. 54 del 07.12.1998.

Challand Saint Victor, lì 27-gen-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROVA Roberto

ESECUTIVA IL 27-gen-2012 ai sensi dell'articolo 52 ter della Legge Regionale n. 54 del 07.12.1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROVA Roberto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Challand Saint Victor, lì 27-gen-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
TROVA Roberto